

DM 11 Novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP

.....omissis

Art. 2

(Definizione e identificazione della partita di vino da destinare alla certificazione analitica e organolettica)

1. Per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto, da destinare ad essere certificata con la relativa DOCG, DOC o IGT, proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta:
 - in un unico o più recipienti, fino ad un massimo di cinque;
 - in piccoli recipienti (botti con capacità massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, senza limiti numerici,collocati nello stesso stabilimento. Gli stessi recipienti devono essere identificati in conformità alle disposizioni di cui al Capo III del Reg. CE n. 436/2009 e di cui all'articolo 5 del D.M. 3 luglio 2003, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DM 23 dicembre 2009.
2. **Fatte salve le limitazioni connesse all'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo e fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite già certificate per la medesima tipologia DOCG o DOC, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata, da ritenere una nuova partita così come definita al comma 1, deve essere prodotta, a cura del detentore entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'assemblaggio, alla struttura di controllo apposita autocertificazione**, sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991 – o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consente l'effettuazione delle determinazioni analitiche appresso indicate - responsabile del processo di assemblaggio, che attesti la conformità della partita assemblata ai parametri chimico – fisici stabiliti dall'articolo 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.